

Settore Studi - Studi

Tributari

Studio n. 99-2024/T. Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 - Modifiche in materia di trust

Thomas Tassani

Settore Studi - Studi

Tributari

Studio n. 100-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

Andrea Maistrello

Settore Studi - Studi

Tributari

Studio n. 101-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 - Il coacervo delle donazioni pregresse

Simone Ghinassi

Settore Studi - Studi

Tributari

Studio n. 102-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 - Commento alle modifiche di tassazione delle liberalità indirette

Giampiero Petteruti

Settore Studi - Giurisprudenza

Rassegna

Rassegna novità giurisprudenziali n. 37/2024

A cura di:
Federica Tresca - Ettore William Di Mauro: diritto civile e pubblico
Debora Fasano: diritto tributario
Greta Ceccarini: diritto europeo e internazionale

60° Congresso Nazionale del Notariato. L'intervento del Presidente A.S.N.N.I.P., Paolo Pedrazzoli

Paolo Pedrazzoli - Presidente A.S.N.N.I.P.

Settore Studi - Studi - Tributari

Studio n. 99-2024/T. Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 - Modifiche in materia di trust

Pubblicato il 31 ottobre 2024

Thomas Tassani

Sommario: 1. La nuova stagione della fiscalità dei trust. 2. La rilevanza impositiva dei trust. 3. L'attribuzione beneficiaria come momento di perfezionamento della fattispecie impositiva. 4. Il "nuovo" obbligo di denuncia per il beneficiario di trust. 5. La territorialità dei trust. 6. Il nuovo regime opzionale di tassazione "in entrata".

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Il documento completo è disponibile nell'allegato.

[Scarica lo studio](#)

Settore Studi - Studi - Tributari

Studio n. 100-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

Publicato il 31 ottobre 2024

Andrea Maistrello

Sommario: 1. Il nuovo testo dell'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; 2. Società di capitali - holding e società di mero godimento; 3. Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente; 4. Società di persone; 5. Società non residenti; 6. Conclusioni.

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Il documento completo è disponibile nell'allegato.

[Scarica lo studio](#)

Settore Studi - Studi - Tributari

Studio n. 101-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 - Il coacervo delle donazioni pregresse

Publicato il 31 ottobre 2024

Simone Ghinassi

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Il documento completo è disponibile nell'allegato.

[Scarica lo studio](#)

Settore Studi - Studi - Tributari

Studio n. 102-2024/T. Prime note sul d.lgs. n.139/2024 - Commento alle modifiche di tassazione delle liberalità indirette

Publicato il 31 ottobre 2024

Giampiero Petteruti

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Il documento completo è disponibile nell'allegato.

[Scarica lo studio](#)

Settore Studi - Giurisprudenza - Rassegna

Rassegna novità giurisprudenziali n. 37/2024

Pubblicato il 31 ottobre 2024

A cura di:

Federica Tresca - Ettore William Di Mauro: diritto civile e pubblico

Debora Fasano: diritto tributario

Greta Ceccarini: diritto europeo e internazionale

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 18 ottobre 2024, n. 27042, sez. II civile**

Contratto d'opera intellettuale – Difformità e vizi dell'opera – Diritto al compenso – Risoluzione del contratto

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non richieda la risoluzione del contratto per inadempimento ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La domanda risarcitoria non comporta la risoluzione del contratto, e le ragioni del committente possono trovare tutela in essa, purché non si tratti di vizi tali da rendere l'opera completamente inutilizzabile.

Cassazione, sentenza, 17 settembre 2024, n. 24942, sez. III civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.

L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Cassazione, sentenza, 18 ottobre 2024, n. 27040, sez. II civile**

Azione di scioglimento della comunione – Costruzioni abusive – Regolarità edilizia

Il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del D.P.R. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione di scioglimento della comunione e deve essere accertata attraverso la presenza di validi titoli edilizi riferibili all'immobile.

NOTARIATO

***Cassazione, sentenza, 25 ottobre 2024, n. 27709, sez. II civile**

Notaio e atto notarile - Responsabilità

Deve affermarsi la responsabilità disciplinare del notaio che provveda alla stipula di atti di alienazione (e non rileva se a titolo oneroso o gratuito), senza provvedere ad eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell'atto si assuma la provenienza del bene in capo all'alienante da un acquisto a titolo originario, e che ometta altresì di dare avviso alla parte acquirente del potenziale pericolo sotteso all'acquisto.

Inoltre, a supporto delle esigenze di tutela dell'interesse della collettività, deve reputarsi la responsabilità anche per avere poi omissso nella redazione del Quadro "D" della nota di trascrizione, l'indicazione della provenienza da dichiarata usucapione (e non già accertata giudizialmente), onde assicurare a coloro che poi possono essere interessati all'acquisto del medesimo bene di avvedersi a loro volta del potenziale pericolo sotteso all'acquisto, quanto alla certezza della titolarità del bene in capo all'intestatario.

***Cassazione, sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27588, sez. II civile**

Notaio e atto notarile - Responsabilità

La condotta del notaio che predispone contratti di compravendita e mutuo con clausole equivoche e ambigue, tali da indurre in errore le banche sulla reale entità del bene garantito, configura una violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, integrando una sleale concorrenza e ledendo il decoro della classe notarile.

Cassazione, ordinanza, 19 agosto 2024, n. 22903, sez. L

NOTARIATO - IN GENERE Notai - Pensione d'inabilità - Presupposti - Fondamento - Art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato - Natura - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato costituisce disposizione di carattere negoziale, che si sottrae al sindacato di costituzionalità, e - conformemente alle ragioni che l'ente, nella sua autonomia, ha attribuito alla tutela degli iscritti - deve essere interpretato

nel senso che il riconoscimento della pensione d'inabilità presuppone l'esercizio in atto, o comunque giuridicamente possibile, delle funzioni notarili e l'impossibilità di darvi prosecuzione per una causa di inabilità sopravvenuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso di un notaio, costretto a sospendere la propria attività molti anni prima per effetto di un provvedimento disciplinare).

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

***Cassazione, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 26774, Sezioni Unite**

Abitazione principale – Agevolazioni ICI – Famiglie non conviventi

La definizione di “abitazione principale” per le agevolazioni ICI, che include la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, solleva profili di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., in quanto tale definizione potrebbe risultare discriminatoria e irragionevole, penalizzando ingiustamente le famiglie in cui i coniugi non convivono per ragioni diverse dalla disgregazione dell’unità familiare.

SOCIETÀ

***Consiglio di Stato, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 8248, sez. VI**

Obblighi di trasparenza e antiriciclaggio – Società fiduciaria – Trust

L’inclusione dei mandati fiduciari delle società fiduciarie tra gli istituti giuridici affini ai trust, in conformità agli obblighi di trasparenza e di prevenzione del riciclaggio delineati dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, è conforme al principio di proporzionalità anche alla luce degli obblighi informativi e della vigilanza cui tali società sono già soggette, essendo le misure previste dalla Direttiva idonee a rafforzare ulteriormente la prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 16 ottobre 2024, n. 26833, sez. II civile**

Coeredi – Divisione – Responsabilità verso il creditore

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato *pro quota*, in virtù dell’esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all’inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del *de cuius*, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all’art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26800, sez. V**

Compravendita immobiliare -Procedura di registrazione telematica - Notaio rogante responsabile d'imposta- Parti sostanziali dell'atto obbligate al pagamento del tributo

Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato che «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione» (Cass., Sez. 5, n. 17357 del 19/08/2020; v., altresì, Sez. 5, n. 15450 del 07/06/2019, nonché Cass. n. 30652/2021).

Imposta di registro- Art. 57, primo comma, TUR- Solidarietà - Omesso versamento dell'imposta da parte del notaio rogante- Questione di legittimità costituzionale infondata

Si è, inoltre, in modo pienamente condivisibile, affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009).

*** Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26795, sez. V**

Imposte di donazione, registro e ipo-catastale- Conferimento beni in trust

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, co. 47, d.l. 262/06, conv. in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel *trust* di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1^a luglio 1985, un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo (così Cass., Sez. T., 31 maggio 2022, n. 17749, che richiama Cass. nn. 13/21, 224/21, 22569/21, 2897/20, 5766/20, 7003/20, 29507/20, 8082/20, 19167/19, 16699/19, 21614/16).

Per tutti i *trust*, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza dell'art. 11, parte prima o dell'art. 4, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, e in forza dell'art.10, comma 2, d.lgs. 347/1990, quale atto "che non importa trasferimento di proprietà di beni"), ed è, per l'imposta sulle donazioni, "neutro" (ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l'atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell'imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria» (così Cass., Sez. V, 15 luglio 2022, n. 22293).

*** Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27081, sez. V**

Curatore dell'eredità giacente- Obbligo di pagare l'imposta di successione- Limiti

Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

*** Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27093, sez. V**

Imposta di registro- Registrazione contratto preliminare - Somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria- Risoluzione consensuale del preliminare - Diritto al rimborso

Questa Corte ha chiarito che: - (...) essendo dovuta per i contratti preliminari "di ogni specie" solo l'imposta fissa - quale imposta sull'atto, non sui suoi effetti, come prescrive la Legge di registro, art.1, anche quello in esame deve, in origine, scontare tale imposta (...); - Quanto all'imposta proporzionale da versare in anticipo sugli acconti, si osserva che simile eccezione - per cui l'imposta è (parzialmente) dovuta in relazione ad un atto ancora da stipulare - è totalmente priva di ragion d'essere allorché, non essendo pervenute le parti alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento di diritti sul bene, l'acconto sia stato (o debba essere) restituito. -A questo proposito, non vale osservare che nessuna norma prevede la restituzione dell'imposta versata sull'acconto, in eccedenza rispetto alla misura fissa, quando il contratto definitivo venga a mancare. -In realtà, la disposizione eccezionale prevedente l'anticipazione d'imposta, da computare in quella "principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo" - come recita, infine, la nota aggiunta all'articolo 10 della Tariffa - non può essere estesa dall'interprete al diverso caso in cui la registrazione del contratto definitivo non segua affatto, per mancata stipula di questo. In tal caso, l'imposta parziale, anticipatamente versata, risulta indebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione in base ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 (così Cass., Sez. T, 15 giugno 2007, n. 14028).

La tassazione del contratto preliminare è una mera anticipazione del carico tributario

dovuto per la stipula del contratto definitivo, in quanto solo con la stipula del contratto definitivo il contribuente manifesta la propria capacità contributiva: pertanto, da un lato, la tassazione con l'imposta proporzionale dell'acconto del contratto preliminare, a prescindere dal contratto definitivo, rappresenterebbe un prelievo non supportato da alcuna manifestazione di capacità contributiva; dall'altro appare una valutazione incongrua a fronte di una tassazione del definitivo in misura fissa. Se si aderisce a questa tesi, deve necessariamente darsi ingresso anche ad un diritto al rimborso dell'importo pari alla maggiore tassazione del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo, con la conseguenza che tale tassazione verrebbe applicata solo temporaneamente, con la consapevolezza che, in caso di mancata stipula del definitivo, essa darà luogo a un diritto di rimborso (così, Cass., Sez. T., 27 giugno 2021, n. 17904 e, nel medesimo senso dell'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali, v. Cass., Sez. T., 15 dicembre 2017, n. 30192).

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, sez. V**

Imposta di registro- Costituzione diritto di superficie su terreno con destinazione agricola- Esclusa aliquota del 15%

La "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente- costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce" e non si "trasferisce". Già questa Corte con sentenza n. 16495 del 2003 ha distinto gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento (quali le servitù prediali) individuando gli atti di costituzione dei diritti reali in quelli che determinano una mera compressione del diritto di proprietà ma non un trasferimento del diritto immobiliare (così v. Cass., Sez. T, n. 22201/2019, Cass., Sez. T, n. 22200/2019, Cass., Sez. T, n. 22198/2019 e Cass., Sez. T, n. 22199/2019). Del resto, laddove il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto. Per quanto sopra espresso si deve dissentire dalle argomentazioni illustrate in ricorso dall'Agenzia delle entrate, laddove si assume che, con la circolare n. 36/E/2013, si è data la corretta interpretazione del disposto dell'art. 1 della tariffa, nel senso che avrebbe assimilato, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota del 15%, gli atti costitutivi di diritti reali a quelli traslativi, non potendo attribuirsi valore vincolante alle circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27398, sez. V**

Imposta di registro- Cessione quote societarie e fusione per incorporazione- Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d'azienda

Nel caso di specie, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di una cessione d'azienda è derivata dall'analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (la cessione delle quote (...) e la fusione per incorporazione (...)), non più consentita alla stregua dello jus superveniens.

In quest'ottica, la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività

imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7470 del 20/03/2024). In particolare, in caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria – che non può valorizzare elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 20/03/2024). Ciò in quanto, in tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27407, sez. V**

Imposta di registro -Conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria- Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d'azienda

Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrelevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (tra le molte, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

*** Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27519, sez. V**

Imposta di registro-Art. 37, comma 1, TUR - Sentenza che definisce il giudizio

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del

giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento." (così Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018).

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Congressi

60° Congresso Nazionale del Notariato. L'intervento del Presidente A.S.N.N.I.P., Paolo Pedrazzoli

Publicato il 31 ottobre 2024

Paolo Pedrazzoli - Presidente A.S.N.N.I.P.

Riportiamo il testo del discorso che il Presidente dell'Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione (A.S.N.N.I.P.), Paolo Pedrazzoli, ha tenuto sabato 26 ottobre u.s. in occasione dell'Assemblea generale al 60° Congresso Nazionale del Notariato.

Al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Al Presidente della Cassa Nazionale del Notariato

Ai Consiglieri di entrambe le nostre istituzioni e ai rispettivi Collegi Sindacali

Care colleghe e colleghi

Porto il saluto dell'Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione.

Le risultanze del bilancio dell'esercizio 2023 della Cassa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Segretaria evidenziano un andamento gestionale che ha confermato una situazione attuale e di prospettiva di solidità di rafforzamento del patrimonio e di equilibrio dei conti della Cassa.

Senza scendere ad un esame analitico del bilancio richiamo i principali indicatori della gestione della nostra previdenza:

1. Il rapporto tra i Notai attivi in esercizio e i Notai in pensione si è mantenuto sostanzialmente stabile a 1,88 essendo stabili i numeri dei Notai in esercizio e il numero dei pensionati.

I Notai in esercizio nel 2023 erano 5.005 (erano 5.116 nel 2022) e i pensionati 2.657 (erano 2.653 nel 2022).

2. I contributi anche se inferiori a quelli del 2022 (329.874 Mii.) ovviamente collegati all'andamento repertoriale in diminuzione, ammontano a 309,3 Mii. a fronte di una spesa per le pensioni di 226,608 Mii..

3. Il saldo previdenziale complessivo (secondo la nuova impostazione prevista dal DM 27/03/2013) è 83,7 M ii. (pag. 34) e il saldo gestionale di esercizio è 62,8 Mii ..

4. Questi dati confermano un trend positivo che permane dal 2014 (anno nel quale sono entrate in vigore le nuove aliquote contributive).

Voglio evidenziare in proposito che dal 2014 ad oggi gli avanzi della gestione previdenziale sono ammontati a 824 Mii. e che gli avanzi di esercizio sono ammontati a 486 Mii. portando il patrimonio netto da 1.323 Mii. a 1.793 Mii. a un livello di 7,9 annualità di pensione ben oltre l'indice di equilibrio di 5 annualità richiesto dalla legge.

5. Anche il confronto con i dati del bilancio tecnico attuariale redatto nel 2020 con proiezione al 2070 sia nella versione specifica sia in quella standard è ampiamente rassicurante essendo i dati dei consuntivi in linea o superiori a quelli del bilancio tecnico.

In questo quadro non si comprende la resistenza opposta dalla Cassa alle reiterate richieste dei pensionati di procedere ad un adeguamento delle pensioni all'indice di rivalutazione ISTAT-FOI che dal 2014 al dicembre 2023 ha evidenziato una svalutazione del 18,6%.

Al netto delle rivalutazioni riconosciute dalla Cassa dell'1,1% nel 2019, dell'1,9% riconosciuta nel 2022 e dello 0,4% (al quale l'Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione ha rinunciato) nel 2021 ad oggi dal 2014 le pensioni hanno subito una svalutazione del 15,2%.

Né ritengo che in proposito si possa opporre la diligente ricostruzione dell'andamento dell'inflazione fatto dalla Segretaria a partire dal 1980 sino al 2023 dalla quale risulterebbe che una rivalutazione della pensione secondo gli indici di inflazione ISTAT avrebbe determinato ad oggi (pag.15) una pensione di 4.897 euro a fronte della pensione di 7.703 euro, pagata oggi, volendosi in tal modo dimostrare che le pensioni attuali hanno superato (e di molto) l'adeguamento ISTAT.

La ricostruzione così effettuata ignora che il passaggio dalla lira all'euro fu un motivo di grande preoccupazione per gli amministratori della Cassa dell'anno 2002 perché si temeva (cosa che poi puntualmente si verificò) una forte svalutazione e si corse ai ripari promuovendo, d'intesa con l'Attuario, un aumento delle pensioni che, al di fuori di una rivalutazione ISTAT, permise di portare le pensioni al livello attuale.

L'analisi della Segretaria ha messo in luce che diversamente oggi avremmo una pensione lorda di 4.897 euro e al netto inferiore a 3.000 euro.

Questo episodio della nostra storia previdenziale richiama il Consiglio della Cassa a considerare la necessità di un adeguamento delle pensioni con una attenta considerazione sia della situazione attuale (riferibile agli ultimi 10 anni) sia del futuro della nostra previdenza.

Si deve intervenire con un adeguamento che ridia alle pensioni un potere di acquisto che si sta visibilmente perdendo.

Voglio ricordare che nell'Articolo 20 del Regolamento di Previdenza non vi sono solo il 2° e 3° (che fissano la rivalutazione nel più basso tra indice ISTAT e l'indice di variazione dei contributi) ma anche il 5° comma che prevede che il Consiglio di Cassa

possa derogare ai suddetti commi, che di fatto limitano o addirittura bloccano la perequazione ove l'indice di contribuzione sia negativo; questo comma già presente nel precedente testo dell'Articolo 20 del Regolamento è stato mantenuto anche nel nuovo testo dell'Articolo 20 introdotto dopo la riforma Fornero con la finalità specifica di consentire al Consiglio di Amministrazione della Cassa in presenza di situazioni impreviste ed eccezionali di svalutazione (vedi appunto il passaggio all'euro o un improvviso e forte aumento dell'inflazione come quello verificatosi nel 2022 e 2023 per eventi bellici) di intervenire derogando alla regola del 2° e 3° comma con l'adozione di deliberazioni di aumento delle pensioni; operazione ovviamente possibile qualora non si verifichi una alterazione pregiudizievole nell'equilibrio della Cassa.

Ebbene in una situazione come quella verificatasi negli ultimi 10 anni con saldi di gestione previdenziale e di esercizio costantemente positivi e rilevanti la Cassa non ha esercitato questa facoltà se non per i timidi riconoscimenti che ho richiamato mentre dalla relazione del Presidente della Cassa ora ascoltata emerge ancora chiaramente la volontà di non esercitarla, mantenendo come scelta gestionale prioritaria quella della patrimonializzazione.

L'Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione rinnova la richiesta di perequazione delle pensioni; e ribadisce che porterà avanti la richiesta con assoluta fermezza anche considerando che la mancata rivalutazione delle pensioni fa perdere l'effetto "trascinamento" che comporta l'acquisizione progressiva di livelli su cui calcolare i successivi adeguamenti.

Ho richiamato più volte i principi costituzionali che impegnano gli enti previdenziali a mantenere il potere di acquisto delle pensioni e aggiungo che il mancato adeguamento è anche una palese violazione del patto intergenerazionale; chi è in pensione deve poter beneficiare dei contributi versati da chi è attivo come del resto ne avevano diritto coloro che erano in pensione quando chi è oggi pensionato era attivo e versava i contributi.

Questo discorso non interessa solo i pensionati ma ovviamente anche tutti i Notai in esercizio che giustamente si aspettano che il sistema a fronte della loro contribuzione corrisponda un trattamento pensionistico che pur mantenendo la caratteristica della solidarietà garantisca una pensione "adeguata" intendendosi per tale una pensione che consenta di affrontare con relativa serenità gli anni di vita restanti.

Auguro a tutti buon lavoro.



EVENTI FORMATIVI



DICONO DI NOI

Note Legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di:

Alessandra Mascellaro

Responsabile:

Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione:

Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione:

Francesca Bassi, Daniela Boggiali, Maria Concetta Cignarella, Chiara Cinti, Mauro Leo, Annarita Lomonaco

Contatti:

cnn.redazione@notariato.it